

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/110 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

**che stabilisce misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) in Italia e in Francia e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/597**

[notificata con il numero C(2023) 194]

(I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) è un insetto originario dell'Africa subsahariana che negli ultimi decenni si è diffuso a livello mondiale e può moltiplicarsi rapidamente in particolare in presenza di larve di api, polline e miele in favo. Gli esemplari adulti possono volare fino a diversi chilometri per invadere altri luoghi. L'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare è elencata nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) è quasi totalmente assente dall'Unione, ma dal settembre 2014 si sono verificate infestazioni in alcune zone dell'Italia. La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito alcune misure di protezione della salute animale per quanto riguarda le infestazioni confermate da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) in Italia. Tali misure sono state riprese dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/597 della Commissione <sup>(4)</sup>. Attualmente solo la regione Calabria è elencata nell'allegato di tale decisione di esecuzione come zona oggetto delle suddette misure di protezione.
- (3) La Francia ha recentemente notificato alla Commissione l'infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) individuata nel dipartimento francese della Riunione e ha altresì riferito in merito alle misure messe in atto. La diffusione dell'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) da tale zona colpita in Francia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i bombi altrove nell'Unione. Le misure adottate dalla Francia sono in linea con quelle adottate dall'Italia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/597 e sono considerate soddisfacenti per contenere la diffusione del piccolo coleottero dell'alveare.
- (4) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione, evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi e impedire la diffusione dell'infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) in altre zone dell'Unione, è opportuno aggiungere il dipartimento francese della Riunione all'elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi oggetto di restrizioni a causa della presenza di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare).

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/597, del 12 aprile 2021, che stabilisce misure di emergenza in relazione a casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 128 del 14.4.2021, pag. 4).

- (5) Date le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall'autorità competente nell'eradicazione del piccolo coleottero dell'alveare negli Stati membri colpiti, è opportuno che tali misure si applichino fino al 31 dicembre 2024.
- (6) Al fine di ottenere un testo chiaro e coerente è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/597 e sostituirla con la presente decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «alveare»: un contenitore utilizzato per la detenzione di api mellifere o bombi;
- b) «apiario»: uno stabilimento in cui si detengono api mellifere o bombi;
- c) «sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>, che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, quarta colonna, di detto regolamento;
- d) «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari usate e utensili utilizzati in un apiario.

#### Articolo 2

1. La Francia e l'Italia garantiscono l'attuazione delle seguenti misure di emergenza nelle zone elencate nell'allegato:

- a) il divieto di spedizione dei seguenti prodotti verso altre zone dell'Unione:
  - i) api mellifere;
  - ii) bombi;
  - iii) sottoprodotti apicoli non trasformati;
  - iv) attrezzature apistiche;
  - v) prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano;
- b) la sorveglianza di alveari e apiari e lo svolgimento di indagini epidemiologiche comprendenti:
  - i) l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui alla lettera a) da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata un'infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare);
  - ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali sorveglianza e indagini epidemiologiche.

2. Sulla base dei risultati della sorveglianza e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la Francia e l'Italia possono attuare appropriate misure di emergenza supplementari a norma dell'articolo 257 del regolamento (UE) 2016/429.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

*Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.

*Articolo 4*

La decisione di esecuzione (UE) 2021/597 è abrogata.

*Articolo 5*

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi oggetto delle misure di emergenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1**

Stato membro	Zone oggetto di misure di emergenza
Francia	Dipartimento della Riunione
Italia	Regione Calabria: l'intera regione